

COMUNE DI VELLETRI  
(Provincia di Roma)

*177 del 15-12-2000*

---

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE,  
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

---

Legge 15 gennaio 1992, N° 21 e successive modificazioni.

Legge Regionale 26 ottobre 1993, N° 58

Legge Regionale 22 maggio 1995, N° 32

*per copie conforme all'originale  
Regolamento approvato  
con deliberazione n° 1522 del 23/3/93*

STUDIO G. RICCIARDELLI



Dr. Angelo Lai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Lai".

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO  
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA,  
NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

LEGGE 15 GENNAIO 1992 N° 21  
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993 N° 58

INDICE ANALITICO

ART. 1	DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	DEFINIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ART. 4	AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART. 7	RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
ART. 8	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
ART. 9	INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 10	BANDO DI PUBBLICO CONCORSO
ART. 11	TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 12	SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
ART. 13	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 14.	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI
ART. 15	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
ART. 16	CARATTERISTICHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
ART. 17	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART. 18	TARIFFE
ART. 19	SOSPENSIONE DELLA CORSA
ART. 20	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART. 21	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 22	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 23	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 24	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
ART. 25	SANZIONI
ART. 26	TASSA COMUNALE DI RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 27	NORMA TRANSITORIA



ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1 - Il trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, svolto nel Comune di Velletri è disciplinato:

- dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;

- dal D.P.R. 24 luglio 1977, N° 616;

- dalla legge 15 gennaio 1992, N° 21;

- dall'art. 8, legge 5 febbraio 1992, N° 104;

- dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, N° 495;

- dalla L.R. 26 ottobre 1993, N° 58 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 22 maggio 1995, N° 32);

- dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione delle Tariffe per il servizio di noleggio con autovetture";

- dalle disposizioni del presente Regolamento.



ART. 2

FINALITA'

1 - Il Comune di Velletri, viste le leggi di cui al precedente art. 1, organizza il Servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, al fine di realizzare una visione integrata con gli altri modi di trasporto, nel quadro di una programmazione economica e territoriale.

2 - Il presente Regolamento comunale, così come ogni sua eventuale modifica, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto, ai sensi del comma terzo, art. 1, della L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, all'approvazione della Regione Lazio, che provvede mediante deliberazione della Giunta Regionale.

ART. 3

DEFINIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Sono definiti servizi pubblici non di linea mediante noleggio con conducente ed autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale, quelli che si rivolgono all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse autorizzate o aree attrezzate.

ART. 4

AMBITI OPERATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente (N.C.C.) possono effettuare servizi di trasporto di persone anche oltre il confine del territorio comunale, sia in tutto il territorio nazionale, sia negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i Regolamenti di tali Stati lo consentono.

2 - Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune.

3 - Le modalità di svolgimento del servizio pubblico non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale dei trasportati e dei terzi.

Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE AUTORIZZAZIONI

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

1 - Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, considerato il numero degli abitanti del Comune in continua crescita; vista, inoltre, la insufficienza degli altri modi di trasporto e le numerose attività turistiche, culturali e sociali che si svolgono nel Comune di Velletri e nel comprensorio, viene così determinato:

- a) servizio di noleggio con conducente ed autovettura N° 35  
delle quali N° tre debbono essere idonee alla salita e discesa di portatori di handicap;
- b) servizio di noleggio con conducente e motocarozzetta N° =
- c) servizio di noleggio con conducente e natante N° =
- d) servizio di noleggio con conducente e veicoli a trazione animale N° 5

2 - Il Comune di Velletri, non avendo nel proprio territorio tratti di mare, tantomeno fiumi e laghi navigabili, dispone di non rilasciare alcuna autorizzazione per servizi di noleggio con conducente e natante, parimenti dispone, per la conformità del territorio, di non rilasciare autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e motocarozzetta.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1 - Possono essere titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente:

a) tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed iscritti nel "Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ogni Provincia del Lazio.

2 - I soggetti di cui al comma precedente, come disposto dall'art. 7 della Legge N° 21/1992, possono esercitare la loro attività costituiti in una delle seguenti figure giuridiche:

- titolari di Impresa artigiana di trasporto, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi art. 5, legge 8 agosto 1985, N° 443;

- cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi;

- consorzio di Imprese Artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- Imprenditori privati che svolgono, esclusivamente, attività di servizio di noleggio con conducente ed autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

3 - Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

4 - In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al solo conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 7

RUOLO DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI O NATANTI

ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1 - E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel Ruolo Provinciale istituito ai sensi art. 6, Legge N° 21/1992, presso le C.C.I.A.A. delle varie Province del Lazio, il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285.

2 - L'iscrizione nel Ruolo avviene previo esame da parte di apposita Commissione Regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio stesso.

3 - L'iscrizione nel Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4 - L'iscrizione nel Ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della autorizzazione, per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di Impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

1 - L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Sindaco del Comune o da Assessore delegato, attraverso Bando di Pubblico Concorso, per soli Titoli, ai singoli che dimostrino il possesso dei requisiti prescritti e la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirlo in forma singola o associata.

In presenza di più concorrenti, l'assegnazione dell'autorizzazione avviene attraverso apposita graduatoria.

2 - L'autorizzazione, oltre che ad un singolo soggetto, è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Non è, invece, consentito il cumulo della licenza di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

3 - Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria, inoltre, la dimostrazione della disponibilità di una rimessa autorizzata o di area attrezzata, nel territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

4 - Essere stati dipendenti di una Impresa di noleggio, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

#### ART. 9

##### INIZIO DEL SERVIZIO

1 - Una volta conseguita l'autorizzazione per l'esercizio del servizio o l'acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro centoventi giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri novanta giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 10

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO

1 - La Giunta Comunale, in esecuzione delle prescrizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia e le disposizioni del presente Regolamento, indice Bando di Pubblico Concorso per soli titoli, per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2 - Nel Bando di Pubblico Concorso dovranno essere esplicitamente indicati:

- a) il numero ed il tipo delle autorizzazioni disponibili;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di Concorso;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti;
- e) il termine entro il quale la Commissione, all'uopo nominata dalla Giunta Comunale, dovrà esprimere le valutazioni finali sulle domande presentate e redigere la relativa graduatoria.

ART.11

TRASFERIBILITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida, nonchè sia divenuto permanentemente inabile.

2 - In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, con autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti.

3 - Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne rilasciata altra, tantomeno può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### ART.12

##### SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1 - Il titolare dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge N° 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

#### ART. 13

##### OBBLIGHI E PRESCRIZIONI DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE

###### PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, fanno carico al titolare dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

a) è fatto obbligo ricevere le prenotazioni da parte degli utenti, presso le rispettive rimesse o aree attrezzate;

b) l'inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio comunale, per qualunque destinazione, anche oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto, eventualmente, dalla Regione Lazio ai sensi del comma 6, art. 4 della L.R. N° 58/1993;

c) la modifica o l'eventuale trasferimento in altra sede della rimessa o area attrezzata di cui al comma 3, del precedente art. 8, deve essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Comune;

d) è vietato lo stazionamento, ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, sul suolo pubblico ed in particolare nelle aree destinate ai taxi. E' consentito, tuttavia, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per taxi e altri servizi pubblici;

e) è fatto divieto al titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, sostare negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, salvo per l'attesa dell'utente che ha ordinato la corsa o deroga a quanto disposto nel precedente punto c), purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate ai taxi e, comunque, chiaramente distinte, delimitate e individuate come "rimessa" dalle Amministrazioni competenti (Comuni, Autorità portuali, aeroportuali ferroviarie).

#### ART. 14

##### OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI

##### DEI VEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1 - I conducenti dei veicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, i conducenti hanno l'obbligo di:

a) conservare nel veicolo, giornalmente, tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta di agenti o funzionari pubblici incaricati alla sorveglianza;

b) tenere a bordo ed esibire, anche dietro richiesta dell'utente, copia del presente Regolamento;

c) compiere servizi che siano richiesti dagli agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

d) rispettare le norme vigenti sulla circolazione stradale.

2 - Ai conducenti in servizio di noleggio, inoltre, è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare propri animali a bordo del veicolo stesso;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa concordata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dell'utente o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 15

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1 - Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C.", inamovibile, dello stemma del Comune di Velletri e di un numero progressivo.

2 - I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 16

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

1 - I veicoli a trazione animale autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono, esclusivamente, le classiche "carrozze" in legno, su due o quattro ruote, le quali devono corrispondere ai requisiti sanciti dagli artt. 64 - 65 - 66 e 69 del D.L.gs. N° 285/92 e, del relativo Regolamento di attuazione.

2 - I suddetti veicoli sono immatricolati in apposito Registro del Comune e devono essere muniti di targa contenente le indicazioni del proprietario, del Comune, della categoria e del numero di matricola (art. 67, D.L.gs. N° 285/92). Devono essere muniti, altresì, di altra targa con la scritta "N.C.C." (Noleggio Con Conducente).

3 - Le "carrozze" autorizzate al trasporto di persone possono essere con abitacolo "coperto" o "scoperto" e, non possono essere trainate da più di due cavalli se a due ruote o da quattro cavalli se a quattro ruote (fanno eccezione le "carrozze" adibite a trasporti funebri - v. art. 183 D.L.gs. N° 285/92).

4 - I conducenti dei veicoli a trazione animale adibiti al servizio di noleggio, per essere iscritti al Ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, N° 21, debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 115 del D.L.gs. N° 285/92 e del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, N° 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 17

#### TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1 - Il conducente del veicolo adibito al servizio, ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e, degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2 - La prestazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3 - I veicoli in servizio di noleggio con conducente, appositamente attrezzati per i portatori di handicap, debbono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, N° 384.

ART. 18

TARIFFE

1 - Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, sulla base delle disposizioni di leggi emanate in materia, ed in particolare dal D.M. 20 aprile 1993;

- il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali;
- la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 19

SOSPENSIONE DELLA CORSA

1 - Qualora, per avaria al veicolo o per altre motivazioni derivanti da causa di forza maggiore, il servizio debba essere sospeso, - senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo stesso, l'utente ha diritto ad abbandonarlo e, in tal caso, è tenuto al pagamento del solo importo corrispondente al percorso effettuato, ovvero ad una quota proporzionale del prezzo convenuto.

ART. 20

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1 - Presso il Comune viene istituita, ai sensi dell'art. 15, L.R. 26 ottobre 1993, N° 58, la "Commissione Consultiva Comunale" che opera in riferimento all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea - noleggio da rimesa con conducente e taxi - nonché all'applicazione dei rispettivi Regolamenti Comunali.

Della Commissione Consultiva, composta da <sup>sette</sup>cinque membri, fanno parte di diritto:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- il Comandante dei Vigili Urbani o F.F. (Facente Funzioni);
- il Dirigente del Settore Trasporti o un funzionario dello stesso Ufficio di livello non inferiore al settimo;

- un rappresentante designato dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante dell'Associazione di utenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- due Consiglieri comunali; uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza.

2 - La Commissione Consultiva è insediata con atto di Giunta Comunale ed è convocata dal Presidente, ogni qualvolta venga avanzata motivata richiesta da almeno tre membri e, comunque, almeno due volte l'anno.

La Commissione Consultiva resta in carica per la durata dell'intera legislatura e decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

3 - La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti, con parere motivato e con riferimento alle posizioni espresse dai suoi componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale.

Svolge la funzione di Segretario della Commissione un dipendente del competente Ufficio comunale, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

#### ART. 21

#### SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO

#### DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, può essere sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di infrazioni o violazioni a norme di leggi statali o regionali ovvero a disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli che determinano la revoca o la decadenza della autorizzazione stessa.

2 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente art. 20, dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidività.

3 - Il Comune provvede a comunicare il provvedimento di sospensione, oltrechè al titolare dell'autorizzazione, anche al competente Assessorato della Regione Lazio e all'Ufficio della M.C.T.C. Provinciale di Roma, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 22

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la revoca della autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei seguenti casi:

a) quando l'attività del servizio di noleggio con conducente viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, ovvero il personale da esso dipendente o collaboratori familiari, purchè in possesso dei prescritti requisiti;

b) quando viene accertato che il titolare dell'autorizzazione abbia trasferito la propria attività di noleggio nell'ambito di altri Comuni;

c) quando vengono a mancare, nei confronti del titolare dell'autorizzazione, i requisiti di idoneità morale o professionale;

d) quando l'autorizzazione sia stata ceduta dal titolare in violazione delle disposizioni di legge e dell'art. 11 del presente Regolamento;

e) quando nei confronti del titolare dell'autorizzazione, nel caso di Ditte individuali, o del Legale Rappresentante di Società, Ente od Azienda, titolari della autorizzazione stessa, negli altri casi, sia stata emessa sentenza passata in giudicato, con condanna a pena restrittiva della libertà individuale, in misura superiore, complessivamente, ai due anni, per delitti non colposi ovvero per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico o per non aver rispettato i C.C.N.L. verso i propri dipendenti e la normativa previdenziale;

f) quando il titolare non ottempera al provvedimento di sospensione del servizio fatto notificare dal Sindaco;

g) quando il veicolo adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di decoro ed il titolare non abbia ottemperato alla sua messa in efficienza entro il termine all'uopo fissato dal Comune.

ART. 23

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, dispone la decadenza dell' autorizzazione all'esercizio, al verificarsi dei seguenti casi:

a) per non aver iniziato il servizio nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente Regolamento;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare stesso;

c) per morte del titolare della autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 9 ovvero non abbiano provveduto a cedere l'autorizzazione entro i termini concessi dal Sindaco, su richiesta degli interessati, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;

d) per alienazione, fermo per guasto o incidente del veicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito o riparato entro novanta giorni dalla sua alienazione o fermo;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo ininterrotto superiore a centoventi giorni.

La decadenza viene comunicata dal Comune al competente Assessorato della Regione Lazio, alla M.C.T.C. Provinciale di Roma e alla C.C.I.A.A di Roma.

ART. 24

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1 - In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali prescritte dalla legge 24 novembre 1981, N° 689 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal D.L.gs. 30 aprile 1992, N° 285.

2 - Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell' autorizzazione o ai suoi aventi causa, nei casi di sanzioni amministrative accessorie - sospensione, decadenza, revoca - così come nessun indennizzo è dovuto nel caso di rinuncia alla autorizzazione stessa.

ART. 25

SANZIONI

1 - Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada (D.L.gs. N° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), ove il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con l'applicazione di sanzioni amministrative determinate da leggi regionali, altrimenti, dalla Giunta comunale ai sensi della legge Comunale e Provinciale, per quanto vigente.

ART. 26

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1 - Per il rilascio od il rinnovo della autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è dovuta, dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale stabilita dalla Amministrazione Comunale.

2 - La corresponsione della suddetta tassa è effettuata, nel caso di rinnovo della autorizzazione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, mediante versamento su c/c postale intestato al Comune di Velletri o direttamente alla Tesoreria Comunale sul corrispondente conto bancario, nel caso di nuova assegnazione, entro trenta giorni dalla data di rilascio della stessa.

Nel caso di omesso o ritardato pagamento della tassa comunale di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale 2 maggio 1980, N° 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - L'importo della tassa è soggetto a revisione annuale, entro i limiti prescritti dalle leggi vigenti.

4 - Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato per intero, anche nel caso di frazione di anno, purchè superiore ai trenta giorni.

ART. 27

NORMA TRANSITORIA

1 - Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate precedentemente in materia dall'Amministrazione comunale.

2 - Il presente Regolamento avrà efficacia soltanto dopo che lo stesso avrà conseguito l'approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio e sarà stato pubblicato nell'Albo Pretorio.

3 - Tutte le istanze presentate per l'ottenimento delle autorizzazioni, giacenti presso il competente Ufficio Trasporti del Comune di Velletri, si intendono decadute ed archiviate.

Le istanze presentate per il trasferimento di autorizzazioni ad altri soggetti, dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento entro e non oltre trenta giorni dalla sua entrata in vigore, altrimenti si intenderanno respinte ed archiviate.

REGOLAMENTO PER "SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE,  
MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE".  
MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE G.R.L. N. 1527 DEL 23.3.99.

- A) Articoli: 8) comma 1; 21) commi 1 e 2; 22) comma 1 e lett. f; 23) comma 1. Ove in detti articoli è riportato "Provvedimento del Sindaco o di Assessore", deve leggersi ed intendersi "Provvedimento Dirigenziale";
- B) Articolo 21, punto 3. Eliminare " Al competente Assessorato della Regione Lazio";